



*Consiglio di Bacino dell'Ambito*  
**BACCHIGLIONE**

Deliberazione dell'Assemblea

Odg 4  
Immediatamente  
eseguibile

SEDUTA del **05.03.2020**

N. di Reg. **4**

N. di Prot. **370**

Oggetto: **ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DEL CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE 2020-2023.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **cinque** del mese di **marzo**, alle ore 15.00 si è svolta l'Assemblea del Consiglio di Bacino in modalità asincrona, secondo le modalità comunicate ai comuni soci in data 25.02.2020 con nota prot. 246

Partecipa l'ing. FRANCESCO CORVETTI in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza MARCELLO VEZZARO nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di raccolta dei voti trasmessi a mezzo pec e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

---

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 6

Allegati n.: /

**F.F. IL DIRETTORE**  
**FRANCESCO CORVETTI**

**IL PRESIDENTE**  
**MARCELLO VEZZARO**

---

Publicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 10/03/2020 al 25/03/2020

E' divenuta esecutiva il 5/03/2020 ai sensi della normativa vigente.  
La presente copia è conforme all'originale.

Padova 10/03/2020

IL DIRETTORE

## L'ASSEMBLEA

**RICORDATO** che l'art 2, comma 186 bis della legge 191/2009 e successive modifiche prevedevano la soppressione delle attuali Autorità d'ambito allo scadere del 31.12.2012 stabilendo inoltre che le regioni dovranno ripartire le funzioni delle AATO ad altri enti;

**RICORDATO** che, la Regione del Veneto, con legge n. 17 del 27 aprile 2012 in cui si indicavano i Consigli di Bacino come i nuovi enti che avrebbero sostituito le Autorità d'Ambito, ha stabilito che, qualora questi ultimi non fossero riusciti ad essere operativi entro il termine di scadenza del 31.12.2012, si sarebbe provveduto a commissariare le Autorità d'Ambito esistenti per il solo periodo di tempo necessario a completare l'iter costitutivo;

**VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

**RICHIAMATA** la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Bacchiglione in data 26.06.2013 con la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione";

**RICORDATO** che, in data 26 settembre 2013, a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e del Presidente dell'Ente si è potuto registrare presso l'agenzia delle Entrate di Vicenza, l'atto costitutivo del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

**RICHIAMATE** le deliberazioni assembleari n. 9 e 10 del 26 settembre 2019 in cui vengono nominati rispettivamente il Presidente del Consiglio di Bacino ed il Comitato Istituzionale;

**OSSERVATO** che con delibera n. 1 di reg. del 4.10.2013 il Comitato Istituzionale ha deciso di mantenere, fino a nuova approvazione, i regolamenti precedentemente approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'ex AATO Bacchiglione;

**PREMESSO** che:

- l'art. 4 comma 1 lett. e) della Legge regionale 27/04/2012, n. 17 prevede la nomina di un Revisore legale da parte dell'Assemblea del Consiglio di Bacino, ai sensi della vigente normativa di settore;
- l'art.7 comma 1 lett. e) della Convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale prevede un Revisore dei Conti tra gli Organi del Consiglio di Bacino e l'art. 16 ne disciplina la nomina;
- il vigente Regolamento di contabilità agli artt. 47 ss. definisce le funzioni e le attività dei Revisori dei conti
- il vigente Statuto e il vigente Regolamento di contabilità rinviano, per quanto non disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento stessi, alla normativa vigente per gli Enti Locali in quanto applicabile;

**VISTO** l'art. 234 del D.lgs n. 267/2000 comma 3 così come modificato dal co.732 art.1 della Legge n.296 del 27/12/2006 Legge (Finanziaria 2007) recita testualmente che: "Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni di Comuni e nelle comunità montane la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal

consiglio dell'Unione di comuni o dall'assemblea della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;

**CONSIDERATO** che il bilancio del Consiglio di Bacino è comparabile nella sua consistenza economica al bilancio di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e pertanto rientra nella fattispecie dell'art. 234 co.3 del D.lgs n. 267/2000 sopracitato;

**RICHIAMATI** gli artt. Dal 234 al 241 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n.227.

**VISTO** il Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario», pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n.67;

**VERIFICATO** che, ai sensi dell'art. 234 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 732, della Legge 27.12.2006 n. 296, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si procede alla nomina del Revisore Contabile unico;

**VERIFICATO** che la popolazione ricadente nell'Ambito Bacchiglione ammonta a più di un milione di abitanti residenti, cosicché si rende necessario procedere alla nomina dell'organo di revisione collegiale;

**VERIFICATO** che il Consiglio di Bacino non risulta essere sottoposto alla normativa ex articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, che definisce come i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili come da comunicazione della Prefettura di Vicenza n. 11967 del 7/11/2019

**VERIFICATO** inoltre che, con nota 0119717 del 14/12/2012, l'Ufficio Consulenza e studi finanza locale del Ministero dell'Interno ha altresì comunicato che “enti ed organismi strumentali degli enti locali”, fra i quali il Consiglio di Bacino Bacchiglione risulta annoverato, “potranno far ricorso in forma autonoma ai criteri di scelta con riferimento ai nominativi dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet di questa direzione centrale”

**PREMESSO CHE** è stato quindi individuato il seguente criterio per la scelta del Revisore unico dei conti: estrazione a mezzo di sorteggio in seduta pubblica, del nominativo del Revisore unico dei conti fra i nominativi pervenuti, previo avviso pubblico a presentare la propria candidatura, aperto ai soli Revisori iscritti nella fascia 3 dell'elenco dei revisori afferenti alla Regione Veneto (sede di residenza) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23;

**RICHIAMATO** il suddetto Elenco dei revisori dei conti degli enti locali aggiornato, estratto territorialmente per la Regione Veneto dalla banca dati del Ministero dell'Interno;

**RILEVATO** che per la nomina del revisore unico dei conti, si è ritenuto utile fare proprio il metodo della reiterazione delle operazioni di sorteggio per un numero di volte pari a 3, come previsto dalla normativa, al fine di estrarre anche i nominativi per eventuali sostituzioni in caso di rinuncia o impedimento del primo estratto e, a seguire, del secondo estratto;

**DATO ATTO** che al Revisore spetta un compenso stabilito dall'Assemblea con la stessa delibera di nomina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché un rimborso per le spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 241 comma 6 bis;

**RITENUTO** opportuno, in un'ottica di complessivo contenimento dei costi degli organi istituzionali dell'Ente, confermare al candidato entrante un compenso per la carica che ammonterà a € 5.000,00 annui esclusi oneri relativi alla cassa di riferimento e IVA, oltre al rimborso spese qualora dovuto;

**VERIFICATO** che la spesa complessiva sarà imputata alla missione 01 programma 03 Gestione economica e finanziaria capitolo di bilancio n. 121 "Compenso Revisore" per quanto riguarda l'indennità e alla missione 01 programma 02 segreteria generale capitolo 160 "Rimborso spese organi istituzionali";

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 15 del 30/11/2016, con cui è stato nominato il Revisore unico dei conti - Dott. Fabio Carta a partire dal 1° gennaio 2017;

**PRESO ATTO** che l'Organo di Revisione economico-finanziario sopra citato è scaduto il 31 dicembre 2019 e che in data 14 febbraio 2020 è scaduto anche il periodo di *prorogatio* della carica per 45 giorni, operante ai sensi della Legge 15 luglio 1994, n. 444;

**RITENUTO** dunque necessario procedere alla nomina del nuovo Organo di Revisione;

**PRESO ATTO** che, a seguito di avviso reso pubblico in data 26.11.2019 e pubblicato sul BURV n. 140 del 6.12.2019 in data, sono pervenute entro il termine fissato n. 5 candidature, corredate di *curriculum vitae* e dichiarazioni in merito all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 236 ss. del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 18 co. 4 del vigente Statuto dell'Ente;

**PRESO ATTO CHE** a seguito della verifica delle candidature e acquisite le controdeduzioni degli interessati, sono rimasti disponibili tre nominativi;

**RICHIAMATA** l'estrazione svolta in seduta pubblica in data 16.01.2020 e resa disponibile sul sito dell'ente per 30 giorni essa risulta composta dai seguenti nomi in ordine di estrazione:

COGNOME E NOME	
1	CORRADIN Dario
2	CARRARO Marco
3	VENTURATO Massimo

**RICHIAMATI** gli artt. 236 e 238 che disciplinano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e i limiti di assunzione degli incarichi dei Revisori dei Conti degli Enti Locali;

**VERIFICATO CHE:**

- nessuno dei candidati è già stato nominato per due volte nel Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio di Bacino Bacchiglione;
- tutti i candidati hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o

ineleggibilità di cui all'art. 236 TUEL e di non superare i limiti degli incarichi di cui all'art. 238 TUEL;

**ATTESO** comunque che le cause di incompatibilità, e la loro eventuale eliminazione, andranno verificate entro 10 giorni dall'esecutività della deliberazione di nomina, contestualmente alla formale accettazione dell'incarico da parte dei candidati eletti, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero degli Interni del 20.05.2005 ai sensi del quale, in assenza di specifica previsione nel Regolamento di contabilità, le modalità di calcolo dei rimborsi spese spettanti ai Revisori che non risiedono nel Comune in cui operano sono fissate dalla delibera di nomina dei Revisori stessi;

**VERIFICATO** che il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente non disciplina le modalità di calcolo dei rimborsi spesa per il Revisori dei Conti;

**RITENUTO** opportuno applicare ai Revisori dei conti che ne hanno diritto il trattamento sui rimborsi spese previsto per gli Amministratori, ai quali viene riconosciuto il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, come stabilito dall'art. 84 co. 1 del TUEL;

**RITENUTO** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale;

**DATO ATTO** che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce;

**CON I VOTI** espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

-	Votanti	65	abitanti rappresentati	778.700
-	Favorevoli	63	abitanti rappresentati	772.476
-	Contrari	0	abitanti rappresentati	0
-	Astenuti	2	abitanti rappresentati	6.224

## **DELIBERA**

1. di approvare la lista dei nomi cui attingere per l'incarico di Revisore dei conti dell'ente per il triennio 05/03/2020 - 05/03/2023;
2. di dare atto che, come argomentato in narrativa, il compenso al netto di cassa previdenziale e IVA, ammonta a € **5.000,00** annui cui si aggiunge il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute al pari degli amministratori dell'Ente come stabilito dall'art. 84 co. 1 del TUEL;
3. di delegare il F.F. Direttore Generale, a compiere tutti gli atti necessari alla definizione della nomina del Revisore dei conti dell'Ente;
4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà imputata alla missione 01 programma 03 Gestione economica e finanziaria capitolo di bilancio n. 121 "Compenso Revisore" per quanto riguarda l'indennità e alla missione 01 programma 02 segreteria generale capitolo 160 "Rimborso spese organi istituzionali";
5. di notificare immediatamente la deliberazione di nomina esecutiva al Revisore primo estratto

che, ai sensi dell'art. 47 co. 3 del vigente Regolamento di contabilità, avrà dieci giorni di tempo dalla suddetta notifica per accettare la carica facendo specifico riferimento all'ammontare del compenso individuato e dichiarando altresì che nel frattempo non sono subentrate cause di incompatibilità. Qualora il primo estratto non accetterà l'incarico si procederà con il secondo estratto ed in caso di ulteriore rinuncia con il terzo nominativo estratto;

6. di comunicare immediatamente al Tesoriere i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina, ai sensi dell'art. 234 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale, di seguito riportata:

- Votanti	65	abitanti rappresentati	778.700
- Favorevoli	63	abitanti rappresentati	772.476
- Contrari	0	abitanti rappresentati	0
- Astenuti	2	abitanti rappresentati	6.224

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267**

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 16.02.2020

**F.F. IL DIRETTORE**  
(ing. Francesco Corvetti)